II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA 92/17/CEE DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1992

che modifica la direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/403/CEE [1] del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, modificata da ultimo dalla direttiva 91/127/CEE della Commissione [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 2 bis,

considerando che in linea di massima gli Stati membri non possono più, a decorrere da certe date, constatare sotto la propria responsabilità l'equivalenza dei tuberi-seme di patate raccolti in paesi terzi con quelli raccolti all'interno della Comunità e conformi alle disposizioni della suddetta direttiva;

considerando tuttavia che, non essendo conclusi i lavori per rendere possibile una constatazione comunitaria d'equivalenza per tutti i paesi terzi interessati, l'articolo 15, paragrafo 2 bis della suddetta direttiva autorizzava gli Stati membri a prorogare fino al 31 marzo 1991 la validità delle constatazioni di equivalenza da essi già effettuate per taluni paesi ai quali non si applicano le constatazioni comunitarie;

considerando che i suddetti lavori non sono ancora terminati;

considerando che l'autorizzazione può essere prorogata solamente in conformità degli obblighi che derivano agli Stati membri dal regime fitosanitario comune instaurato dalla direttiva 77/93/CEE [3];

considerando che con le decisioni 91/591/CEE [4] e 91/592/CEE [5] le deroghe previste da alcuni Stati membri a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE per quanto riguarda i tuberi-seme di patate originari rispettivamente della Polonia e del Canada sono state approvate fino al 31 marzo 1992;

considerando che l'autorizzazione concessa agli Stati membri ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2 bis dovrebbe essere prorogata di conseguenza;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 15, paragrafo 2 bis della direttiva 66/403/CEE la data del « 31 marzo 1991 » è sostituita da quella del « 31 marzo 1992 ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono completate da un siffato riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presenta direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.
(2) GU n. L 60 del 7. 3. 1991, pag. 18.
(3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
(4) GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 43.
(5) GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 45.